



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 82 del 27/11/2018

Oggetto: Integrazione Deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 23/02/2018, avente ad oggetto: "Approvazione Programma de Fabbisogno di Personale relativo al Triennio 2018/2020 - Piano Occupazionale 2018 - Conferma Dotazione Organica": Integrazione.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventisette** del mese di **Novembre** alle ore **13:10** nella sala delle adunanze del Comune, convocata regolarmente , si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:

Cognome Nome	Qualifica	Presente	Assente
Fadda Antonio	Sindaco	X	
Pintus Laura	Assessore	X	
Casu Costantino	Assessore	X	
Porcu Valerio	Assessore		X
Crudu Marco	Assessore	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Dr.ssa Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. Fadda Antonio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 23/02/2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge ed avente per oggetto: "Approvazione Programma del Fabbisogno di Personale relativo al Triennio 2018/2020 - Piano Occupazionale 2018 - Conferma Dotazione Organica", con la quale si dava atto che questo Comune, pur disponendo di un credito assunzionale derivante da precedente cessazione, non poteva procedere ad assunzioni nell'anno in corso, stante il superamento del limite della spesa di personale del Triennio 2011/2013 pari ad € 558.432,06

Visto l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli

enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”* (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”* (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (*triennio 2011-2013*).

Richiamato, inoltre, il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Considerato che, per quanto attiene ai limiti finanziari previsti dalla L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) in caso di assunzione di personale, con decorrenza dall'anno 2017, si applica il comma 723 che dispone: *“In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, nel caso di non rispetto di tale limite l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;

Dato atto che, con Nota del 16/11/2018, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente, in pari data, al n. 7594, il Dipendente Ruiu Luca – Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria D1 - ha richiesto la trasformazione del proprio Contratto di Lavoro da part time 50% (18 ore) a tempo pieno (36 ore);

Dato atto, altresì, che la maggiore spesa relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro full time, ammonta ad € 17.147,29 annuali e, pertanto, sussistono le condizioni per poter procedere

all'utilizzo di quota parte della facoltà assunzionale già maturata che consenta di rispettare i limiti di cui al comma 557 quater l.296/2006 introdotto dal D.L. n. 90/2014 ;

Considerata la necessità di modificare l'atto di programmazione del fabbisogno di personale 2017/2019 al fine di procedere alla suddetta trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente Ing. Ruiu Luca ctg. D1 da part time 50% a full time con decorrenza 01/12/2018 per esigenze di funzionamento dell'ufficio tecnico;

Vista la certificazione predisposta dal responsabile del servizio finanziario dalla quale risulta che la maggiore spesa derivante dalla suddetta trasformazione è pari ad € 17.147,29 è compatibile con il limite di spesa triennale (2011/2013) di cui al succitato art. 3, comma 5 quater del d.L. 90/2014;

Dato atto a tal fine che, il Servizio Economico Finanziario ha attestato:

- che l'Ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2016 in base alla certificazione del 17 Marzo 2016;
- che i vincoli di pareggio di Bilancio per l'Anno 2017 sono stati rispettati come risulta da certificazione del 13 gennaio 2017;
- che i vincoli di pareggio di bilancio per l'Anno 2018 saranno presumibilmente rispettati,
- che l'Ente ha provveduto a trasmettere alla BDAP i dati richiesti dal D. 113/2016;
- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- Il rispetto del tetto della spesa per il personale (che sulla base delle previsioni del DL n. 90/2014 si calcola con riferimento alla spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013) come si evince dal prospetto allegato;
- Il rispetto delle limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile;

Dato atto, altresì, che il Responsabile del Servizio Amministrativo ha attestato il rispetto degli obblighi di cui alla L. 68/1999;

Visto il preventivo parere positivo reso dall'Organo di Revisione Contabile, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Acquisito in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi in calce alla presente;

Ad unanimità:

DELIBERA:

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- Di integrare il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il Triennio 2018-2019-2020, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 23/02/2018 con la previsione della trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente Ruiu Luca – Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D – Posizione Economica D1 dal 50% (18 ore) a full time (36 ore);
- Di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato per l'adozione degli atti conseguenti, per la trasformazione del rapporto di lavoro, con decorrenza presunta 01/12/2018;
- Di trasmettere copia della presente Deliberazione alle OO.SS. Territoriali.

Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:

Ad unanimità:

DELIBERA:

Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

PARERI

RESI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D.LGS.267/2000

OGGETTO: Integrazione Deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 23/02/2018, avente ad oggetto: "Approvazione Programma de Fabbisogno di Personale relativo al Triennio 2018/2020 - Piano Occupazionale 2018 - Conferma Dotazione Organica": Integrazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

FAVOREVOLE

Orani, 27/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Finanziaria_Tributi_Servizi Demografici
Dott. Ivan Salvator Costa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla sola regolarita'contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

FAVOREVOLE

Orani, 27/11/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott. Ivan Salvator Costa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

IL SINDACO
Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:

dal 27/11/2018 al 12/12/2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva in data 27/11/2018

decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/00;

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;

Dalla residenza Comunale 27/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria